

STATUTO DEL FONDO TPL SALUTE

(Versione aggiornata e approvata dall'Assemblea Straordinaria dei Delegati in data 17 giugno 2025)

CAPO I - COSTITUZIONE

Articolo 1 - Costituzione – Denominazione – Natura

1. In attuazione dell'art. 38, lett. b, dell'Accordo Nazionale del 28 novembre 2015 di rinnovo del CCNL autoferrotranvieri – internavigatori del 23 luglio 1976 (c.d. "CCNL autoferrotranvieri – internavigatori") sottoscritto da ASSTRA, ANAV, AGENS, FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA-CISAL, UG-FNA e successive modificazioni e integrazioni, è costituito, ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a), D.P.R. 917/1986 (cd. "TUIR"), il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per il personale dipendente cui si applica il CCNL autoferrotranvieri – internavigatori del 23 luglio 1976 e successive modificazioni e integrazioni denominato "Fondo TPL Salute" (c.d. "Fondo").

In relazione a quanto previsto dall'art. 67 degli Accordi Nazionali del 26 luglio 2018 e del 24 settembre 2018 di rinnovo del CCNL del noleggino autobus con conducente e relative attività correlate (c.d. "CCNL noleggino autobus con conducente"), sottoscritti rispettivamente da ANAV con FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, e con FAISA-CISAL, UGL-FNA, il Fondo, come sopra costituito, ha tra i suoi destinatari anche il personale dipendente cui trova applicazione il suddetto CCNL.

Il Fondo è ente di carattere paritetico tra le parti datoriali e sindacali che hanno sottoscritto i CCNL di cui sopra.

2. Il Fondo ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non ha scopo di lucro.

Articolo 2 - Scopo

1. Il Fondo, nell'ambito dei valori mutualistici e di solidarietà sociale, ha scopo esclusivamente assistenziale ed ha la finalità di erogare agli iscritti prestazioni sanitarie (c.d. "Prestazioni") anche integrative a quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale, secondo quanto stabilito dal D.M. del 27 ottobre 2009 e successive modificazioni e integrazioni. Le Prestazioni sono erogate tramite rimborsi operati in via diretta ovvero, in tutto o in parte tramite polizze di assistenza sanitaria stipulate dal Fondo stesso.

Le Prestazioni possono essere estese ai familiari individuati ai sensi dell'articolo 8.

2. Nei limiti di legge, il Fondo può autogestirsi e può erogare direttamente e/o indirettamente le Prestazioni di cui al precedente comma.

Il Fondo può altresì affidare la gestione dell'erogazione delle Prestazioni in via diretta/indiretta, tramite stipula di apposite convenzioni, a strutture sanitarie pubbliche e/o private, o affidare la gestione dell'erogazione delle Prestazioni a soggetti terzi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: i) compagnie di assicurazione; ii) società di servizi specializzate nella gestione e liquidazione delle Prestazioni. L'erogazione delle Prestazioni avverrà secondo le modalità, i requisiti e le condizioni previsti dal Regolamento e nel caso di affidamento dell'erogazione delle Prestazioni a soggetti terzi nei limiti delle condizioni con gli stessi convenute.

Art. 3 – Durata - Sede

1. La durata del Fondo è a tempo indeterminato, salvo quanto previsto dall'art. 27 del presente Statuto.
2. Il Fondo ha sede in Roma.

Articolo 4 – Associati

1. Gli “Associati” sono le associazioni di parte datoriale e di parte sindacale di seguito indicate:

a) sono soci di parte “datoriale” le seguenti Associazioni:

- ASSTRA
- ANAV
- AGENS

(di seguito i “Soci Istitutivi Datoriali”)

b) Sono soci istitutivi di parte “sindacale”:

- FILT CGIL Nazionale
- FIT CISL Nazionale
- UILTRASPORTI
- FAISA CISAL
- UGL FNA

(di seguito i “Soci Istitutivi Sindacali”)

2. La qualità di Associato dà diritto a partecipare alla vita associativa e alla nomina degli organi sociali nelle forme delegate e con le modalità di cui agli articoli seguenti. La qualità di Associato, ai sensi dell'articolo 148, comma 8, lettera c) del TUIR del non può essere assunta in via temporanea.

3. In conformità con quanto previsto dall'articolo 148, comma 8, lettere a) ed f), del TUIR, la quota associativa non è trasmissibile né rivalutabile e durante la vita dell'associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

4. L'iscrizione al Fondo non determina l'acquisto della qualifica di Associato.

Articolo 5 – Adesione di ulteriori associati

Su proposta del Consiglio di Amministrazione, da adottarsi all'unanimità, e deliberata dall'Assemblea dei Delegati con la maggioranza appresso indicata è possibile l'adesione di ulteriori Associati, di parte “sindacale” e “datoriale”.

Articolo 6 – Norme Regolatrici

L'attività del Fondo è regolamentata dal contratto collettivo nazionale di lavoro Autoferrotranvieri Internavigatori, dal presente Statuto, dal Regolamento dello stesso, dalle circolari e da ogni altra disposizione emanate dal Consiglio di Amministrazione. Le modifiche dello statuto sono deliberate dall'Assemblea dei Delegati secondo le modalità indicate agli articoli successivi dello Statuto.

CAPO II - BENEFICIARI

Articolo 7 – Iscritti

1. Sono “Iscritti” al Fondo i lavoratori delle aziende di trasporto, sia pubbliche che private, non in prova, assunti con contratto a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti, nonché, ove espressamente previsto dal CCNL autoferrotranvieri – internavigatori e dal CCNL noleggio autobus con conducente, i lavoratori assunti con altre forme contrattuali individuate dai CCNL stessi, ai quali si applichi il CCNL autoferrotranvieri – internavigatori e il CCNL noleggio autobus con conducente e relative attività correlate, nonché i lavoratori iscritti in attuazione del precedente art. 5. I predetti lavoratori, in conformità con quanto stabilito dai CCNL, sono iscritti in forma collettiva da ogni singola azienda secondo le modalità previste dal Regolamento.
2. Possono essere iscritti al Fondo i dipendenti degli Associati di cui all’art. 4 dello Statuto ovvero le società da questi controllate indipendentemente dalla tipologia del rapporto di collaborazione, sia esso instaurato ai sensi dell’art. 31 della Legge n.300/ 1970, oppure mediante altra forma contrattuale. Resta fermo l’obbligo di rispettare le disposizioni contributive previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro degli Autoferrotranvieri- Internavigatori e del Noleggio Autobus con Conducente e le relative attività correlate.
3. L’iscrizione al Fondo viene mantenuta per il periodo di sospensione o diminuzione dell’orario di lavoro con godimento degli ammortizzatori sociali anche di natura contrattuale.
4. L’erogazione delle Prestazioni presuppone e comporta la conoscenza e l'accettazione da parte delle aziende e degli Iscritti delle norme dello Statuto, del Regolamento, delle istruzioni operative, delle circolari, delle convenzioni emanate dal Consiglio di Amministrazione e di ogni altra deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che sono per trasparenza pubblicate sul sito web del Fondo.

Articolo 8 – Familiari degli Iscritti

Gli Iscritti, a richiesta, previa contribuzione aggiuntiva a loro carico, possono rendere beneficiari delle Prestazioni i familiari individuati con il Regolamento approvato ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lett h) del presente Statuto.

Art. 9 – Cessazione della qualità di Iscritto

1. La qualità di iscritto viene meno nei seguenti casi secondo i criteri stabiliti dal Regolamento del presente Statuto:
 - risoluzione o cessazione, per qualunque causa, del rapporto di lavoro;
 - compimento di gravi irregolarità nei confronti del Fondo, ascrivibili all’Iscritto o ai suoi familiari, su iniziativa del Consiglio di Amministrazione;
 - morte dell’Iscritto;
 - morosità.
2. I familiari dell’Iscritto perdono il diritto alle Prestazioni nelle ipotesi previste dal Regolamento del Fondo.

CAPO III - CONTRIBUZIONE PRESTAZIONI

Art. 10 – Contribuzione

La contribuzione al Fondo per tutti gli Iscritti di cui all'art. 7 dello Statuto è stabilita dal CCNL autoferrotranvieri – internavigatori e dal CCNL noleggio autobus con conducente, entrambi determinano la misura, le modalità e i soggetti tenuti al versamento. Per gli Iscritti di cui all'art. 7 comma 2 i soggetti tenuti al versamento sono gli Associati così come previsti all'art. 4 dello Statuto, ovvero le società da questi controllate. Si rimanda per tutto quanto non previsto dal CCNL autoferrotranvieri – internavigatori e dal CCNL noleggio autobus con conducente al Regolamento del Fondo, alle circolari e da ogni altra deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

La contribuzione al Fondo viene versata secondo quanto previsto dal CCNL autoferrotranvieri – internavigatori e dal CCNL noleggio autobus con conducente e loro successive modifiche e integrazioni e viene utilizzata dal Fondo per erogare in via esclusiva Prestazioni. La gestione della contribuzione per l'erogazione delle Prestazioni viene stabilita dal Fondo secondo le modalità e termini previsti dal Regolamento, secondo le disponibilità patrimoniali del Fondo stesso e nel caso di affidamento delle Prestazioni a soggetti terzi secondo i limiti delle condizioni con gli stessi convenute.

Il Fondo non può erogare le Prestazioni agli Iscritti, ove l'azienda e/o gli Associati non adempia/no agli obblighi contributivi previsti dal CCNL autoferrotranvieri – internavigatori e dal CCNL noleggio autobus con conducente. Il Fondo non garantisce l'erogazione delle Prestazioni agli Iscritti, ove l'azienda e/o gli Associati adempia/no agli obblighi contributivi in ritardo, rispetto alle modalità e scadenze previste dal Regolamento, dalle circolari e da ogni altra deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Il Fondo non è responsabile per la mancata erogazione delle prestazioni e per danni occorsi dalla mancata erogazione delle stesse, ove l'azienda e/o gli Associati ometta/no il versamento dei contributi o li versi in ritardo rispetto agli obblighi e scadenze previste dal Regolamento, dalle circolari e da ogni altra deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 – Prestazioni

1. Il Fondo eroga agli Iscritti, per i quali sono stati versati i contributi secondo le modalità e scadenze previste dal Regolamento, dalle circolari e da ogni altra deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le Prestazioni.

2. Le Prestazioni, per gli Iscritti in regola con il versamento contributivo, sono indicate nel Nomenclatore, secondo le condizioni ed i limiti ivi stabiliti.

3. Il Fondo eroga annualmente le Prestazioni di cui al D.M. 27 ottobre 2009 e sue successive modificazioni/integrazioni in misura non inferiore alla percentuale dell'ammontare complessivo delle risorse destinate alla copertura di tutte le Prestazioni garantite agli Iscritti necessaria per fruire dei benefici di legge.

Art. 12 – Liquidazione delle Prestazioni

Il Fondo liquida le Prestazioni agli Iscritti secondo le condizioni, modalità e requisiti disciplinati nel Regolamento, nei limiti del patrimonio disponibile ed in base alla regolarità contributiva.

CAPO IV – AMMINISTRAZIONE

Articolo 13 – Organi

Sono organi del Fondo:

- a) l'Assemblea dei Delegati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente e il Vicepresidente;
- d) il Collegio dei Sindaci.

Articolo 14 – Assemblea dei Delegati: composizione

1. Al fine di rispettare la natura paritetica dell'associazione l'Assemblea dei Delegati è composta da 10 (dieci) Delegati designati dagli associati di parte “sindacale” e da 10 (dieci) Delegati designati dagli associati di parte “datoriale”.
2. Qualora un componente dell'Assemblea dei Delegati venga nominato componente del Consiglio di Amministrazione, esso decadrà dalla carica di Delegato e dovrà essere sostituito su designazione della stessa organizzazione di cui era espressione il componente decaduto
3. I Delegati restano in carica tre esercizi e possono essere rinnovati. Il loro mandato scade alla data della riunione dell'Assemblea dei Delegati convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
4. Qualora nel corso del mandato, per qualsiasi motivo, uno dei Delegati venga a cessare dalla carica, si procederà alla sostituzione su designazione della stessa organizzazione di cui era espressione il componente decaduto.
5. Eventuali Delegati designati successivamente all'elezione dell'Assemblea dei Delegati decadono congiuntamente agli altri Delegati al termine del mandato dell'Assemblea medesima.

Articolo 15 – Assemblea dei Delegati: attribuzioni

1. L'Assemblea dei Delegati è l'organo sovrano del Fondo. Essa è convocata in sedute ordinarie e straordinarie.
2. L'Assemblea **ordinaria** dei Delegati:
 - a) delibera sugli indirizzi generali del Fondo
 - b) approva il bilancio consuntivo e preventivo predisposto ai sensi di quanto previsto dalle norme del presente Statuto;
 - c) approva il Regolamento di funzionamento del Fondo e delibera in merito alle modifiche del predetto Regolamento proposte dal Consiglio di Amministrazione;
 - d) elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione su proposta degli Associati e ne determina i relativi compensi/rimborsi;
 - e) nomina i componenti del Collegio dei Sindaci e ne determina i relativi compensi;
 - f) delibera sulla eventuale promozione di azioni di responsabilità nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci e sulla loro revoca;

- g) determina la quota da destinare al finanziamento dell'attività del Fondo su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - h) delibera in merito a ogni altro argomento previsto dallo Statuto o in relazione a questioni sottoposte dal Consiglio di Amministrazione.
3. L'Assemblea **straordinaria** dei Delegati delibera con il voto favorevole a maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) dei Delegati sulle seguenti materie:
- a) modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) l'adesione di nuovi Associati;
 - c) le operazioni di scorporo, fusione o accorpamento con altri Fondi proposte dal Consiglio di Amministrazione;
 - d) lo scioglimento e le modalità di liquidazione del Fondo proposte dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16 – Assemblea dei Delegati: convocazione

1. L'Assemblea dei Delegati in seduta ordinaria e straordinaria, in prima e seconda convocazione, è convocata dal Presidente – o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente - mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e/o l'indicazione della possibilità di partecipare alla stessa anche/solo mediante mezzi di telecomunicazione, nonché l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare.
2. La convocazione è effettuata mediante raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica (e-mail) o posta elettronica certificata (pec) inoltrata almeno 15 (quindici) giorni di calendario prima della data fissata per la riunione.
3. L'Assemblea ordinaria dei Delegati è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio economico.
4. L'Assemblea ordinaria dei Delegati è, altresì, convocata quando il Presidente ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta motivata almeno (1/5) un quinto dei Delegati, o almeno (1/3) un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione, purché nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.
5. L'Assemblea straordinaria dei Delegati è convocata per le deliberazioni ad essa attribuite ogni qualvolta il Presidente e il Vicepresidente ne ravvisino la necessità o quando ne faccia richiesta motivata almeno (1/5) un quinto dei Delegati, o la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, purché nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

Articolo 17– Assemblea dei Delegati: deliberazioni

1. Ogni Delegato dispone di un voto in Assemblea dei Delegati e, mediante delega scritta, può farsi rappresentare da un altro Delegato. Ciascun Delegato non può ricevere più di due deleghe.
2. L'Assemblea dei Delegati in seduta ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza (diretta o per delega) della maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) dei Delegati. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita purché siano presenti almeno il 50 % + 1 (cinquanta per cento più uno) dei Delegati. In entrambi i casi le delibere hanno valore con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi previsti dal presente statuto.
3. L'Assemblea dei Delegati in seduta straordinaria, in prima convocazione, è validamente

costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei Delegati. In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria dei Delegati è validamente costituita purché siano presenti almeno i 2/3 dei Delegati. Le delibere hanno valore con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi previsti dal presente statuto.

4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua vece, dal Vicepresidente.

5. L'intervento alle riunioni dell'Assemblea dei Delegati mediante mezzi di telecomunicazione avviene alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

– che sia consentito a chi presiede la riunione: di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

– che sia consentito al soggetto verbalizzante: di percepire adeguatamente tutti gli eventi assembleari che debbono essere oggetto di verbalizzazione;

– che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

5 bis. La riunione risulta legittima anche nel caso in cui la totalità degli aventi diritto partecipino mediante strumenti di telecomunicazione, previo il rispetto delle condizioni cui al precedente paragrafo n.5

6. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria dei Delegati è redatto da un notaio quando abbia ad oggetto modifiche dello statuto.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati devono essere trascritte in un apposito libro denominato "Libro delle Deliberazioni dell'Assemblea".

Articolo 18 – Il Consiglio di Amministrazione: composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 10 (dieci) componenti, compresi il Presidente ed il Vicepresidente, nominati dall'Assemblea dei Delegati su indicazione degli Associati di cui 5 (cinque) in rappresentanza della parte sindacale e 5 (cinque) in rappresentanza della parte datoriale. I componenti della parte datoriale sono indicati congiuntamente da ASSTRA, da ANAV e da AGENS. I componenti di parte sindacale sono indicati congiuntamente da FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL e UGL FNA.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni esercizi e scadono alla data della riunione dell'Assemblea dei Delegati convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I Consiglieri possono essere rieletti, per due mandati consecutivi. I consiglieri possono essere nuovamente nominati dopo un'interruzione di almeno 3 esercizi

3. Nel caso di dimissioni o di decadenza di uno o più Consiglieri prima della scadenza del mandato si provvederà alla sostituzione secondo la procedura della cooptazione di cui all'art. 2386 c.c.. Il Consigliere cooptato, che dovrà essere espressione della stessa organizzazione del Consigliere cessato, rimarrà in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19 - Consiglio di Amministrazione: attribuzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri e ha il compito di svolgere tutte le funzioni ordinarie e straordinarie necessarie per il funzionamento del Fondo e per il perseguimento del suo scopo sociale.

2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione delibera in merito:

- a) alla nomina del Presidente e del Vicepresidente;
- b) alla definizione delle eventuali Sedi Operative Regionali del Fondo sulla base delle richieste degli associati, senza che ciò determini modifiche statutarie;
- c) alla convocazione dell'Assemblea dei Delegati, secondo quanto previsto dal precedente Articolo 16;
- d) agli indirizzi relativi all'organizzazione e alla gestione del Fondo, adottando misure finalizzate alla trasparenza nel rapporto con gli Iscritti;
- e) alla redazione della relazione e del bilancio consuntivo e preventivo del Fondo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati;
- f) all'eventuale conferimento di deleghe ai Consiglieri in carica affinché, anche disgiuntamente, pongano in essere tutti gli atti necessari e conseguenti al perfezionamento di operazioni preventivamente autorizzate dall'Assemblea dei Delegati;
- g) alle eventuali proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati in seduta straordinaria;
- h) alla redazione e modifica del Regolamento di funzionamento, decisa in sede di Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati;
- i) alla verifica della legittimità delle domande di iscrizione, ai sensi del presente Statuto e del Regolamento di funzionamento, e agli eventuali ricorsi presentati dagli Iscritti;
- j) alle modalità di versamento dei contributi e relative scadenze di versamento per la regolarità contributiva che garantisce l'accesso alle prestazioni;
- k) all'accettazione di eventuali donazioni e lasciti testamentari;
- l) alla valutazione di proposte di copertura assicurativa, alla approvazione dei contratti con le società assicurative prescelte, o con altri enti abilitati o con società di servizi, e alla definizione delle modalità di pagamento dei relativi premi, con deliberazione presa all'unanimità dei Consiglieri presenti;
- m) alla determinazione della quota della contribuzione da destinare alla copertura delle spese amministrative;
- n) alle eventuali richieste di iscrizione di lavoratori rientranti nelle categorie indicate dall'Articolo 5, comma 1, seconda parte del presente Statuto;
- o) alla quantificazione e utilizzo, secondo principi mutualistici, delle somme eventualmente ricevute nei casi di ritardato versamento contributivo e/o come contributi progressi non più impiegabili nell'erogazione di prestazioni già erogate o in corso di erogazione, ma destinate unicamente a prestazioni in favore della collettività degli iscritti, nel rispetto del principio di mutualità generale.
- p) alle proposte di scorporo, fusione o accorpamento con altri Fondi, o allo scioglimento ed alle modalità di liquidazione del Fondo decise in sede di Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati in seduta straordinaria;
- q) all'adesione di altri Associati da proporre all'Assemblea dei Delegati contestualmente alle modifiche statutarie necessarie prese all'unanimità dei Consiglieri presenti;
- r) all'obbligatoria iscrizione del Fondo presso l'Anagrafe dei Fondi;
- s) alle eventuali modifiche/integrazioni del nomenclatore delle Prestazioni;
- t) all'inoltro all'Anagrafe dei Fondi Sanitari dei documenti previsti dal D.M. del 27 ottobre 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 20 - Consiglio di Amministrazione: convocazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno, ogni qualvolta il Presidente o il Vicepresidente ritengano utile convocarlo ai fini del corretto funzionamento del Fondo o quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e/o l'indicazione della possibilità di partecipare alla stessa solo o anche mediante mezzi di telecomunicazione, nonché l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, è effettuata mediante raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica (e-mail) e posta elettronica certificata (pec) e inoltrata ai componenti del Consiglio ed ai membri del Collegio dei Sindaci almeno 10 (dieci) giorni di calendario prima della data fissata per la riunione.
3. Qualora sussistano ragioni di urgenza, la comunicazione di cui al comma precedente, contenente l'ordine del giorno, è effettuata mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 5 (cinque) giorni di calendario prima della data della riunione.
4. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.
5. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua vece, dal Vicepresidente. I Consiglieri che non prendono parte, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono dall'incarico, con conseguente sostituzione per cooptazione secondo la procedura cui all'art. 2386 c.c...

Articolo 21 - Consiglio di Amministrazione: deliberazioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri in carica e delibera, ad esclusione dei casi previsti dal presente Statuto, con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei presenti.
2. L'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione avviene alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:
 - che sia consentito al presidente della riunione: di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi della riunione che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, o trasmettere documenti
- 2 bis. La riunione risulta legittima anche nel caso in cui partecipi mediante strumenti di telecomunicazione la totalità degli aventi diritto, previo il rispetto delle condizioni cui al precedente paragrafo n.2.
3. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritte in un apposito libro denominato **“Libro delle Decisioni del Consiglio di Amministrazione”**.

Articolo 22 - Il Presidente e il Vicepresidente

1. Il Presidente del Fondo e il Vicepresidente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti.
2. Quando il Presidente è espressione di parte “sindacale” ai sensi del precedente Articolo 4 il Vicepresidente dev’essere di parte “datoriale” e viceversa.
3. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale del Fondo. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni e i poteri sono esercitati dal Vicepresidente.
4. Il Presidente dispone in particolare delle seguenti attribuzioni:
 - a) sovrintende alla gestione ordinaria del Fondo;
 - b) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Delegati;
 - c) effettua controlli in relazione all’andamento della gestione in materia di conflitti di interesse;
 - d) cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea dei Delegati e del Consiglio di Amministrazione;
 - e) su esplicito mandato del Consiglio di Amministrazione, stipula contratti e convenzioni in nome e per conto del Fondo, con i limiti di cui al successivo comma 5;
 - f) svolge ogni altro compito che gli venga attribuito dal Consiglio di Amministrazione.
5. Le disposizioni riguardanti l’incasso o il pagamento di somme devono essere sottoscritte in via congiunta dal Presidente e dal Vicepresidente.

Articolo 23 - Il Collegio dei Sindaci

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da 4 (quattro) membri effettivi e 2 (due) supplenti nominati dall’Assemblea dei Delegati. I Sindaci restano in carica tre esercizi e possono essere rieletti. Il loro mandato scade alla data della riunione dell’Assemblea dei Delegati convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
 2. I sindaci sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero della Giustizia:
 - 2, di cui uno con la funzione di Presidente, su designazione della parte che non esprime il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 2 effettivi designati della parte che esprime il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - 1 supplente designato dalle organizzazioni sindacali;
 - 1 supplente designato dalle parti datoriali.
- La perdita del suddetto requisito o il sopravvenire di cause di incompatibilità comportano la decadenza dall’incarico.
3. Il Collegio si riunisce almeno ogni tre mesi ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci lo ritenga necessario o almeno due Sindaci lo richiedano.
 4. L’intervento alle riunioni del Collegio dei Sindaci mediante mezzi di telecomunicazione avviene alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:
 - che sia consentito al presidente della riunione: di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti di regolare lo svolgimento dell’adunanza;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi della riunione che debbono essere oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e di partecipare alla revisione della documentazione, nonché di visionare, o trasmettere documenti.

4bis. La riunione risulta legittima anche nel caso in cui partecipi mediante strumenti di telecomunicazione la totalità degli aventi diritto, previo il rispetto delle condizioni cui al precedente paragrafo n.4.

5. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno, con l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della riunione, sono effettuate a mezzo raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica (e-mail) e posta elettronica certificata(pec) da spedire ai componenti il Collegio dei Sindaci almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale ha facoltà di partecipare.

6. La mancata partecipazione non giustificata a tre riunioni degli organi -assembleare, consiliare o del collegio sindacale-, anche non consecutive, comporta la decadenza dall'incarico.

7. Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più membri del Collegio dei Sindaci, subentra il componente supplente designato dalla stessa parte che aveva designato il componente mancante. La prima Assemblea dei Delegati utile provvederà alla nomina del Sindaco effettivo mancante.

CAPO V - GESTIONE

Articolo 24 – Patrimonio del Fondo – Entrate del Fondo – Versamenti

1. Il patrimonio del Fondo è costituito da tutti i beni appartenenti al Fondo stesso (il "Patrimonio").
2. Il patrimonio del Fondo si alimenta principalmente attraverso l'imputazione del risultato della gestione annuale dei bilanci di ciascun esercizio, che si forma decurtando tutti i costi ed esborsi rilevati con il principio di competenza in ciascun esercizio dal totale delle contribuzioni ed entrate, sempre per il principio della competenza, dei medesimi esercizi. Le contribuzioni e le entrate sono costituite da:
 - a. la contribuzione obbligatoria prevista a carico dei datori di lavoro dal CCNL autoferrotranvieri – internavigatori e dal CCNL noleggio autobus con conducente;
 - b. l'eventuale contribuzione aggiuntiva a carico degli Iscritti;
 - c. la quota prevista dal precedente art. 19, comma 2, lettera m), il cui ammontare annuo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione;
 - d. gli interessi di mora e di dilazione dei contributi versati in ritardo;
 - e. il rendimento del patrimonio;
 - f. ogni altro provento che spetti od affluisca al Fondo a qualsiasi titolo, sia esso versato dagli associati o da terzi, ivi comprese eventuali donazioni o lasciti, previa delibera di accettazione del Consiglio di Amministrazione.
3. In conformità con quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, la contribuzione dovrà essere versata con le modalità definite dai CCNL e recepite dal Regolamento.
4. Costituiscono entrate ordinarie del Fondo anche gli interessi di mora, dovuti per ritardati versamenti, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, gli interessi e rendimenti provenienti dalla gestione delle disponibilità del Fondo.
5. Costituiscono altresì entrate del Fondo ogni e qualsivoglia disponibilità che concorra ad

incrementare il patrimonio dell'associazione.

6. Possono essere costituiti fondi di riserva con finalità mutualistica, anche preventivamente, sulla base delle entrate ordinarie per gli utilizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e/o in base a quanto previsto dal CCNL autoferrotranvieri – internavigatori e dal CCNL noleggio autobus con conducente.

7. Il Fondo può provvedere alla riscossione di quote di assistenza contrattuale previste da accordi collettivi stipulati da tutti i soci istitutivi del Fondo. Tali quote costituiscono partite di giro e sono contabilizzate in una voce specifica.

8. Il Fondo non può distribuire, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

9. I datori di lavoro aderenti al Fondo e gli Iscritti, che cessano per qualunque motivo il loro rapporto di adesione/iscrizione con il Fondo non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio o sul fondo comune del Fondo.

Articolo 25 – Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio di ciascun anno e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.
2. Il bilancio consuntivo e preventivo per il successivo esercizio è approvato dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 26 – Mancati versamenti

1. Il Fondo ha facoltà di comunicare all'Iscritto, secondo i termini previsti dal Regolamento, il mancato o ritardato versamento dei contributi da parte delle imprese entro le scadenze prefissate.
2. In caso di mancato versamento dei contributi, totale o parziale, il Fondo non garantisce l'erogazione delle Prestazioni in corso o erogate negli anni di omissione contributiva, così come il conseguimento dell'erogazione della prestazione non è garantito in caso di ritardato versamento dei contributi rispetto alle modalità e scadenze previste dal Regolamento di Funzionamento, dalle circolari e da ogni deliberazione del Consiglio di Amministrazione e la responsabilità della mancata erogazione delle Prestazioni rimane ad esclusivo carico del datore di lavoro inadempiente.
3. Il Fondo non può essere ritenuto responsabile della mancata erogazione della prestazione e per danni occorsi dalla mancata erogazione delle stesse, per i casi di omissione contributiva parziale o totale o di ritardato pagamento dei contributi, in quanto la gestione dell'erogazione delle Prestazioni in favore degli Iscritti segue il versamento della contribuzione annuale secondo le modalità e le scadenze previste dal Regolamento di Funzionamento, dalle circolari e da ogni deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VI – NORME FINALI

Articolo 27 – Scioglimento

Lo scioglimento del Fondo, su proposta del Consiglio di Amministrazione all'unanimità, è deliberato dall'Assemblea dei Delegati in seduta straordinaria.

In caso di scioglimento del Fondo l'eventuale quota di patrimonio che residuasse dalle operazioni

di liquidazione è devoluta ad enti o associazioni che perseguono finalità analoghe a quelle stabilite all'Articolo 2 del presente Statuto.

Articolo 28 – Rinvio alle leggi – Controversie

1. Le previsioni del presente Statuto sono in linea con quanto disposto dall'art. 148 c. 8 del TUIR.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge in materia di associazioni senza scopo di lucro.
3. Lo Statuto ed il Regolamento del Fondo saranno tempestivamente modificati e adeguati alle disposizioni di legge che dovessero, in futuro, disciplinare l'assistenza sanitaria integrativa.
Per qualsiasi controversia legale è competente il Foro di Roma